

PROCEDURA RELATIVA ALLA CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO BENCHMARK

Gli indici di riferimento.

Un indice di riferimento finanziario è un valore in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance" (art. 1, Regolamento UE 2016/1011, "Regolamento Benchmark" o "Regolamento BMR").

Indici di riferimento e tassi d'interesse.

La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dal valore di uno o più indici di riferimento (cd. indicizzazione), oltre ad un eventuale differenziale o "spread" aggiuntivo (ove contrattualmente previsto). Gli indici di riferimento sono generalmente utilizzati per determinare i tassi di interesse (cioè il prezzo o costo che il cliente corrisponde ad una banca o ad un intermediario finanziario) di una vasta gamma di rapporti in cui sia prevista contrattualmente tale indicizzazione e, in particolare, per:

- contratti di credito, cioè qualunque forma di prestito (inclusi i finanziamenti di credito al consumo), dilazione di pagamento e altra agevolazione finanziaria, come i mutui, le aperture di credito e gli sconfinamenti in conto corrente;
- operazioni finanziarie di diversa natura, quali ad esempio emissione di titoli a tasso variabile, opzioni, swap, contratti a termine e altri contratti derivati.

Il Regolamento UE n. 2016/1011 sugli indici di riferimento (c.d. Regolamento Benchmark).

In ambito UE, il Regolamento BMR ha definito il nuovo quadro normativo sugli indici di riferimento, che adegua ai principi internazionali gli indici di mercato e la metodologia con cui vengono calcolati. Il regolamento sugli indici di riferimento mira a rafforzare la fiducia dei partecipanti al mercato dei capitali negli indici usati come indici di riferimento nell'Unione. In particolare, il Regolamento BMR ha introdotto un quadro di regole comuni che garantiscono "l'accuratezza e l'integrità dei tassi benchmark utilizzati negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento" (Art.2 Regolamento BMR). Le nuove norme adeguano ai principi internazionali i requisiti che gli indici devono soddisfare e la metodologia con cui vengono calcolati. Prevedono anche misure di rafforzamento della vigilanza sull'integrità e l'accuratezza degli indici, e specifici presidi di trasparenza per gli utilizzatori. In questo modo contribuiscono al corretto funzionamento del mercato interno e garantiscono al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori. Per gli indici più diffusi quali ad esempio l'EURIBOR (definiti "benchmark critici" dal Regolamento BMR) sono previste misure maggiormente prescrittive che tengono conto del loro rilievo sistemico.

Il Regolamento BMR contiene le disposizioni riguardanti la fornitura, la contribuzione e l'utilizzo degli indici di riferimento da parte degli enti vigilati (tra cui gli intermediari finanziari che erogano finanziamenti ai consumatori) e le regole alle quali si devono attenere tutti gli attori coinvolti. Ad esempio, il Regolamento BMR prevede che gli utilizzatori degli indici di riferimento redigano e mantengano un Piano Interno (c.d. Piano solido e scritto) che specifichi le azioni da intraprendere nel caso di cessazione e/o variazione sostanziale di un indice di riferimento (Art. 28, Regolamento BMR). Quando ciò sia possibile e opportuno, il piano descriverà uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide.

Il Regolamento BMR, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168, prevede, al verificarsi di determinate condizioni, la possibilità che sia prevista la “sostituzione legale di un indice di riferimento” mediante la normativa dell’Unione Europea o mediante la normativa nazionale.

In conformità a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento BMR, Creditis ha predisposto il proprio Piano Interno per l’evenienza che certi indici di riferimento utilizzati in contratti e strumenti finanziari possano variare o cessare, al di fuori dei casi di sostituzione legale dell’indice.

Il Piano Interno di Creditis attualmente riguarda i soli contratti di credito ai consumatori di cui alla Direttiva 2008/48/CE, secondo quanto previsto dal Regolamento BMR.

PIANO INTERNO

Rapporti con i consumatori.	Per “contratti finanziari” soggetti al Regolamento BMR si intendono i contratti di credito al consumo (soggetti alla Direttiva 2008/48/CE, CCD, Consumer Credit Directive).
Processo interno per la sostituzione degli indici.	Creditis può identificare i possibili indici di riferimento alternativi da applicare in sostituzione di quelli esistenti se gli indici cessano di essere disponibili. Gli indici sostitutivi individuati sono ritenuti valide alternative agli indici di riferimento attualmente utilizzati e la scelta è stata fatta in base a valutazioni interne che tengono in considerazione le <i>best practices</i> internazionali e seguendo le raccomandazioni dell’Autorità di mercato.
Rilevazione dell’evento di variazione sostanziale o di cessazione indice	Per “variazioni sostanziali” non si intendono variazioni quantitative dell’indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì, piuttosto, le c.d. “modifiche rilevanti” (“ <i>material changes</i> ”) della metodologia per la determinazione dell’indice. Con “cessazione” si intende invece il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo.
Cessazione di un indice di riferimento.	In caso di cessazione (o di sospensione) di un indice di riferimento e al di fuori delle ipotesi di sostituzione legale dello stesso, si applicherà l’indice sostitutivo eventualmente previsto in contratto oppure quello che Creditis avrà individuato quale valida alternativa, inclusi anche eventuali adeguamenti a fronte della differenza tra il valore dell’indice cessato e quello alternativo. Se, viceversa, non fosse stato già individuato un indice di riferimento alternativo, sarà pianificata una serie di azioni, in relazione all’indice cessato e alla specifica tipologia di prodotto, e sarà valutata la possibilità di ricorrere a un indice alternativo, seguendo le raccomandazioni dell’Autorità di mercato e/o le valutazioni interne in base a <i>best practices</i> internazionali e prendendo in considerazione gli eventuali adeguamenti necessari.
Sostanziale modifica di un indice di riferimento	Se un indice di riferimento utilizzato da Creditis è sostanzialmente modificato secondo quanto comunicato dall’Amministratore dell’indice stesso, ovvero qualora l’Amministratore non ha ottenuto l’autorizzazione o la registrazione, oppure queste siano state sospese o revocate, Creditis cercherà di eliminare gli effetti distorsivi della variazione applicando un coefficiente di rettifica. Se non fosse possibile individuare un coefficiente di rettifica, si valuterà la possibilità di ricorrere all’indice alternativo previsto oppure a un indice individuato successivamente, valutando gli eventuali adeguamenti necessari. Creditis, così come previsto nel Piano Interno, contatterà i Clienti interessati per i quali non è stato possibile individuare un indice sostitutivo, individuando con gli stessi le azioni più opportune.

Pubblicità	Tutte le scelte effettuate saranno oggetto di analisi e approvazione da parte degli Organi competenti di Creditis e, laddove necessario, saranno comunicate ai Clienti. Sarà pubblicato un avviso sul sito di Creditis (www.creditis.it) con l'indicazione degli indici di riferimento dei quali è stata resa nota la dismissione o la sostanziale modifica, illustrando il motivo per cui gli indici sostitutivi individuati rappresentano valide alternative. In ogni caso, sarà inviata a tutti i clienti interessati una specifica comunicazione, ove saranno illustrate le modalità operative per procedere alla eventuale modifica della relativa documentazione contrattuale.
-------------------	---

Creditis al momento non ha individuato un indice sostitutivo dell'EURIBOR, in relazione agli sviluppi in corso in tema di riforma dei tassi benchmark (cfr. *Recommendations by the working group on euro risk-free rates on EURIBOR fallback trigger events and €STR-based EURIBOR fallback rates, 11 May 2021*).

L'indicazione preventiva degli indici alternativi o sostitutivi deve essere effettuata dove sia possibile e opportuna la loro individuazione, sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del piano interno.

Di seguito l'iter operativo adottato da Creditis:

Unità Organizzativa	Attività
Servizio Amministrazione e Finanza	Rileva la dismissione o la variazione sostanziale di uno o più indici, provvedendo a segnalarlo immediatamente all'Amministratore Delegato e alla Funzione Risk Management.
Servizio Amministrazione e Finanza Funzione Risk Management	Valutano di concerto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e identificano l'indice/gli eventuali indici di riferimento alternativi, indicando il motivo per cui tali indici rappresentano valide alternative.
Amministratore Delegato Servizio Amministrazione e Finanza Funzione Risk Management	Analizzano di concerto e ciascuno per le proprie competenze il risultato dell'analisi con l'identificazione dell'indice/degli indici di riferimento alternativi.
Amministratore Delegato	Sottopone la proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Consiglio di Amministrazione	Valuta ed approva la proposta.
Servizio Marketing & Sales	A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, cura la pubblicazione di un avviso sul sito della Società con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o sostanzialmente modificati e cura l'invio a tutti i clienti interessati di una specifica comunicazione, dando indicazione dell'indice/i di riferimento alternativo/i, indicando il motivo della scelta degli indici stessi.
Servizio General Counsel	Aggiorna la contrattualistica e la trasparenza sostituendo gli indici dismessi/variati con i nuovi indici di riferimento.
Servizio Marketing & Sales	Aggiorna il sistema informativo sostituendo gli indici dismessi/variati con i nuovi indici di riferimento.